

**RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
CONTENENTE
PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DI CRISI AZIENDALE
(EX ART. 6, CO. 2 E 4, D.LGS. 175/2016)**

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

Predisposta secondo le raccomandazioni del CNDCEC (documento del 30 aprile 2021)

La Società SANB s.p.a., in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale – con pubblicazione contestuale al bilancio di esercizio – la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle

sede legale: Strada Esterna Mangilli a.c. 70033 Corato (Ba)

tel 080.6190414 - pec sanb@pec.it

p.iva e c.f. 07698630725 – REA BA-575480

Capitale sociale euro 900.000,00 i.v.

società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contenga il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con deliberazione del 30 aprile 2021 che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce - come indicato nell'OIC 11 (§ 22), - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.

In tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Nei moderni mercati la gestione di una impresa, non solo in un'ottica orientata all'economicità, ma anche e soprattutto alla crescita, è strettamente correlata ad una approfondita conoscenza dell'azienda stessa che è attuabile attraverso un minuzioso processo di controllo gestionale.

Un elemento fondamentale del sistema *Governance* dell'impresa, infatti, è rappresentato dal sistema dei controlli interni, il quale assicura che l'attività sia in linea con le strategie e gli obiettivi di *business*, coerente con le politiche aziendali, conforme a quanto previsto dalla normativa vigente e improntata a canoni di prudente gestione.

Da siffatta conformazione di *Governance* consegue che ogni azienda, seppur con declinazioni differenti, in relazione alle proprie caratteristiche, non può prescindere dall'implementazione di adeguati presidi organizzativi di controllo.

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori;

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, di remunerare il capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico biennale (e quindi l'esercizio corrente ed il precedente), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

Di seguito si riportano gli Indici economici.

	31/12/2025	31/12/2024	31/12/2023
ROE	6,41	9,51	6,12
ROI	13,68	22,83	(7,42)
ROS	1,17	2,29	(1,01)

4

Si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che (ii) alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

	31/12/2025	31/12/2024	31/12/2023
Margine primario di struttura	(1.451.202)	(1.670.491)	(1.976.470)
Quoziente primario di struttura	0,52	0,47	0,41
Margine secondario di struttura	458.980	(517.947)	(286.072)
Quoziente secondario di struttura	0,96	0,84	0,91

I seguenti indici di bilancio (indici di rotazione) completano l'informativa riguardo all'efficienza patrimoniale:

	31/12/2025	31/12/2024	31/12/2023
Rotazione delle rimanenze			2
Rotazione dei crediti	102	98	106
Rotazione dei debiti	185	158	184
<i>indici espressi in giorni</i>			

si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

	31/12/2025	31/12/2024	31/12/2023
Liquidità primaria	1,08	1,02	1,07
Liquidità secondaria	1,08	1,02	1,07
Indebitamento	5,05	4,45	5,67
Tasso di copertura degli immobilizzi	0,77	0,61	0,70

2.2. Altri strumenti di valutazione.

La società ha altresì individuato per l'analisi del rischio di crisi aziendale, un'apposita funzione e procedura interna, anche in ottemperanza al dettato dell'art. 6 del D. Lgs. N. 175/2016, istituendo un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione.

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvede a redigere con cadenza almeno semestrale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]”

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sono trasmesse all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito l'attività di vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate sono portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo è tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo

conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Con riferimento all'avvenuta istituzione degli strumenti e strutture interne permanenti di monitoraggio, si rinvia al par. C "Strumenti integrativi di controllo societario".

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2025.

In adempimento al Programma di valutazione del rischio di crisi, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2025, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ.

La società per azioni "Servizi Ambientali Nord Barese – in sigla S.A.N.B." è stata costituita a rogito del Notaio Dott. F. Capozza in Corato, in data 31/12/2014. La stessa è rimasta sostanzialmente inattiva sino al 31/12/2019. Dopo l'avvenuta revoca dello stato di liquidazione e contestuale ricapitalizzazione della società, avvenuta con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci in data 18 dicembre 2019, la società ha avviato la gestione del servizio unitario di raccolta, trasporto ed avvio a smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei Comuni di Bitonto, Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi in data 1° agosto 2020.

2. LA COMPAGINE SOCIALE.

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2025 è il seguente:

- Comune di Corato, titolare di n. 1.989 (millenovecentottantanove) azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zerozero) ciascuna, pari al 22,1% (ventidue virgola uno per cento) del capitale sociale;
- Comune di Ruvo di Puglia, titolare di n. 1.062 (millesessantadue) azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zerozero) ciascuna, pari al 11,8% (undici virgola otto per cento) del capitale sociale;
- Comune di Terlizzi, titolare di n. 1.116 (millecentosedici) azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zerozero) ciascuna, pari al 12,4% (dodici virgola quattro per cento) del capitale sociale;
- Comune di Bitonto, titolare di n. 2.331 (duemilatrecentotrentuno) azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zerozero) ciascuna, pari al 25,9% (venticinque virgola nove per cento) del capitale sociale;

- Comune di Molfetta, titolare di n. 2.502 (duemilacinquecentodue) azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zerozero) ciascuna, pari al 27,8% (ventisette virgola otto per cento) del capitale sociale.

3. **ORGANO AMMINISTRATIVO**

L'organo amministrativo è costituito da un amministratore unico, nella persona dell'Avv. Toscano Nicola, Roberto, nominato con delibera assembleare in data 3 maggio 2023, in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025.

4. **ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.**

L'organo di vigilanza e controllo è costituito da un collegio sindacale nominato con delibera assembleare in data 3 maggio 2023, e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025.

Il Collegio sindacale – nominato con deliberazione dell'assemblea degli azionisti in data 18 maggio 2023, ed in carica sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2025 - è costituito come segue:

- Dott. Cesareo Paolo – Presidente;
- Rag. Cataldo Annamaria – Sindaco effettivo;
- Dott. Giammarelli Antonio – Sindaco effettivo.

La revisione legale dei conti è affidata al revisore unico, nella persona del Dott. Benevento Alessandro, nominato con deliberazione dell'assemblea degli azionisti in data 18 maggio 2023, ed in carica sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2025.

5. **IL PERSONALE.**

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2025 è la seguente:

Organico	31/12/2025	31/12/2024	Variazioni
Dirigenti	2	2	0
Impiegati	13	13	0
Operai	243	240	3
Totale	258	255	3

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2025.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo.

6.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

L'analisi di bilancio per indici evidenzia risultati riferiti a rischi ed alla gestione trascorsa. Le relative evidenze sono state riportate al par. 2.1 della presente relazione.

6.1.2. Valutazione dei risultati.

Il monitoraggio effettuato sugli indicatori individuati, con riferimento alla situazione della società, hanno fornito le seguenti risultanze.

La valutazione degli indicatori su menzionati come già indicato sono stati, inoltre, corroborati da uno strumento di analisi che contempla, oltre i valori contabili, ulteriori informazioni gestionali e finanziarie in possesso della società.

La check list predisposta secondo quanto prevede il CCII evidenzia la seguente situazione:

SEGNALI DI CRISI D'IMPRESA ex DLgs del 12 gennaio 2019 n. 14		
Art. 3, comma 4, lett. a)	Esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni	OK
Art. 3, comma 4, lett. b)	Esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti	OK
Art. 3, comma 4, lett. c)	Esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni	OK
Art. 25-novies, comma 1, lett. a)	Istituto nazionale della previdenza sociale: ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore: 1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000 2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000	OK
Art. 25-novies, comma 1, lett. b)	Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000	OK
Art. 25-novies, comma 1, lett. c)	Agenzia delle entrate: esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'art. 21-bis del DL 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30/07/2010, n. 122, superiore all'importo di euro 5.000 ma, comunque, non inferiore al 10 % dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente. La comunicazione viene comunque inviata se il debito è superiore a 20.000 euro.	OK
Art. 25-novies, comma 1, lett. d)	Agenzia delle entrate-Riscossione: esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori a: - imprese individuali: euro 100.000 - società di persone: euro 200.000 - altre società: euro 500.000	OK

Dall'analisi condotta è risultato che la società, collocandosi all'interno della fascia A, è dotata di un equilibrato profilo economico-finanziario e da una buona capacità di far fronte agli impegni finanziari. Il rischio di default è basso.

Alla luce di quanto sin qui detto, considerato l'ottenimento di una classe di rischio bassa, A2, non si è verificato quindi che la società è dotata di un equilibrato profilo economico-finanziario e da una buona capacità di far fronte agli impegni finanziari. Il rischio di *default* individuato è valutato pertanto *basso*.

In ultima istanza, si è provveduto a valutare la solvibilità attuale e futura (quest'ultima sulla base del *budget 2025* predisposto per l'approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti) attraverso il calcolo del DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*): l'indicatore rappresenta l'ammontare necessario a pagare gli interessi e le rate capitale dei finanziamenti.

Il DSCR (Debt Service Coverage Ratio) è un indicatore finanziario utilizzato per misurare la capacità di un'entità di generare flussi di cassa sufficienti per coprire i propri impegni finanziari. Il calcolo del DSCR si effettua dividendo le disponibilità finanziarie previste, che si ottengono dalla somma del saldo di cassa iniziale e del free cash flow operativo, per gli impegni finanziari del periodo, inclusi sia il rimborso del capitale che il pagamento degli interessi. Un valore di DSCR superiore a 1 indica che l'entità ha flussi di cassa adeguati a coprire completamente i suoi obblighi finanziari, mentre un valore inferiore a 1 segnala una potenziale difficoltà nell'adempimento di tali impegni. Questo indicatore è per valutare la stabilità finanziaria e la capacità di gestire il proprio debito nel medio e lungo termine.

Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale – indicatore DSCR 2025

Ai fini del monitoraggio del rischio di crisi aziendale, la Società ha proceduto alla rilevazione di un indicatore sintetico di sostenibilità del debito, rappresentato dal **DSCR (Debt Service Coverage Ratio)**, inteso quale rapporto tra i flussi disponibili per il servizio del debito e il debito finanziario da servire nel periodo di riferimento. In coerenza con la prassi professionale, un valore **superiore a 1** esprime, in linea generale, equilibrio finanziario prospettico o comunque capacità di sostenere il servizio del debito nell'orizzonte osservato. Nel caso di specie, considerando il piano analitico delle quote capitale in scadenza nell'esercizio, il DSCR è stato determinato in via **stimata ex post**, con criterio prudenziale, sulla base dei dati risultanti dalla relazione sulla gestione e dal bilancio 2025.

Prospetto sintetico di calcolo del DSCR 2025

A. Flussi disponibili al servizio del debito

- Utile netto d'esercizio: **€ 102.345**
- Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti: **€ 968.813**
- Oneri finanziari: **€ 81.167**

Totale flussi disponibili (A) = € 1.152.325

B. Debito da servire nel periodo

- Debiti bancari correnti entro 12 mesi: **€ 741.548**
- Oneri finanziari dell'esercizio: **€ 81.167**

Totale servizio del debito stimato (B) = € 822.715

$$\text{DSCR 2025} = A / B = 1.152.325 / 822.715 = 1,40$$

Commento al risultato

Il valore così determinato, **pari a 1,40**, risulta **superiore alla soglia unitaria** e segnala, con riferimento ai dati disponibili, una capacità della Società di generare risorse sufficienti a coprire il servizio del debito nel periodo considerato. Tale esito appare coerente con altri indicatori desumibili dalla relazione sulla gestione, tra cui: utile netto positivo pari a **€ 102.345**, margine operativo lordo pari a **€ 1.230.582**, disponibilità liquide pari a **€ 1.152.057**, miglioramento della posizione finanziaria netta da **€ -744.549** a **€ -323.224** e margine di tesoreria positivo pari a **€ 578.483**.

Commenti sulle misure di prevenzione del rischio di impresa

Alla luce del risultato del DSCR e degli ulteriori dati di bilancio, **non emergono, allo stato, segnali univoci di crisi aziendale** tali da far ritenere integrati, sulla base del solo indicatore considerato, i presupposti per l'adozione di misure di risanamento ex art. 14 TUSP. Permangono tuttavia alcuni profili che richiedono presidio costante: il **capitale circolante netto negativo per € 547.154**, l'ammontare dei **debiti a breve pari a € 7.338.357**, il **tasso di copertura degli immobilizzi pari a 0,77**, nonché la fisiologica esposizione al rischio di ritardo negli incassi da parte degli enti soci e affidanti.

In tale contesto, si ritiene opportuno dare atto che la Società ha già adottato o comunque deve mantenere e rafforzare le seguenti **misure di prevenzione del rischio di impresa**:

1. **monitoraggio periodico del DSCR**, della posizione finanziaria netta, del margine di tesoreria e del capitale circolante netto, con report infrannuali all'organo amministrativo e all'organo di controllo;
2. **predisposizione e aggiornamento di un budget economico-finanziario e di tesoreria rolling almeno semestrale/annuale**, al fine di intercettare tempestivamente eventuali tensioni di cassa e verificare la sostenibilità del servizio del debito;
3. **presidio dei tempi di incasso dei crediti verso enti soci**, tenuto conto che la Società opera prevalentemente nei confronti dei Comuni affidanti e che la relazione evidenzia crediti commerciali rilevanti verso tali enti;
4. **mantenimento di adeguate linee di liquidità**, anche mediante utilizzo programmato della linea di anticipo fatture già in essere, indicata in relazione per un importo massimo concesso pari a **€ 1.500.000**, quale strumento di copertura del rischio di liquidità derivante da ritardi nei corrispettivi;
5. **mantenimento del controllo di gestione e dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile**, in continuità con quanto già dichiarato nella relazione sulla gestione e con gli strumenti di governance già adottati dalla Società, inclusi modello 231, organismo di vigilanza e organismo di controllo interno;

6. **attivazione immediata di misure correttive** ove il monitoraggio evidenzia, anche in via prospettica, un deterioramento del DSCR sotto la soglia di equilibrio o altri segnali di tensione finanziaria, nel rispetto dell'art. 14 TUSP.

E' stata inoltre verificata la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi attraverso l'utilizzo dell'indicatore DSCR, dato dal rapporto tra il flusso finanziario netto complessivo a servizio del debito e il totale delle rate mutui in scadenza nel medesimo periodo.

Sulla base dei piani di ammortamento dei finanziamenti in essere, nonché dei dati economico-finanziari risultanti dal bilancio e dalla relazione sulla gestione al 31 dicembre 2025, il DSCR previsionale della Società per l'esercizio 2026 è stato stimato in **1,95**.

A. Flussi disponibili al servizio del debito (CFADS)	Importo (€)
Margine operativo lordo (EBITDA) 2025 assunto quale base prudenziale di generazione di cassa	1.230.582,00
Imposte da versare assunte in via prudenziale (come da bilancio 2025)	(78.320,00)
Flussi disponibili al servizio del debito – A	1.152.262,00

B. Servizio del debito 2026 da piani di ammortamento allegati	Quota capitale (€)	Quota interessi (€)	Totale 2026 (€)
Finanziamento MPS 11/12/2025 – € 800.000	98.659,53	35.946,03	134.605,56
Finanziamento MPS 24/10/2022 – Acq Mezzi – € 1.800.000	405.490,57	9.444,53	414.935,10
Finanziamento MPS 24/10/2022 – Acq immobile Terlizzi – € 175.000	37.198,00	2.904,80	40.102,80
Servizio complessivo del debito – B	541.348,10	48.295,36	589.643,46

C. DSCR previsionale 2026	Formula	Valore
DSCR	$A / B = 1.152.262,00 / 589.643,46$	1,95

7. CONCLUSIONI.

Posto quanto riportato al par. 6, il giudizio sulla fondatezza degli indizi della crisi provenienti dal sistema di indicatori di cui ai punti precedenti è il risultato della valutazione professionale e unitaria che gli organi di controllo societari danno del complesso degli indicatori. Il superamento delle soglie stabilite dalla legge e dal CNDCEC per i vari indici fornisce ragionevoli presunzioni ma non implica automaticamente la fondatezza dell'indizio di crisi, tenuto conto della citata definizione di crisi di cui all'art. 2 CCI, delle specificità aziendali e delle prospettive gestionali.

Posto quanto riportato si può desumere come la società abbia una PD (*probability of default*) molto contenuta e comunque sensibilmente inferiore a quella espressa da realtà ad essa assimilabili operanti nello stesso segmento di business.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia **da escludere** alla data del 31 dicembre 2025 ed in via prospettica per l'esercizio 2026.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.*

In base al co. 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

In base al co. 5:

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all’interno della relazione di cui al comma 4”.

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato - regolamento per l'acquisto di beni, servizi e lavori - regolamento per il commissionamento di Lavori pubblici - regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione e consulenza, - in tema di tutela della proprietà industriale o intellettuale, la Società ha previsto nel MOG 231 una serie di procedure generali e specifiche atte a prevenire la commissione di delitti in materia di violazione del diritto d'autore	
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo	La Società ha implementato ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione.	
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	La Società ha adottato: - Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001; - Codice Etico;	

		- Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012;	
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale		La società ha ritenuto opportuno il rinvio dell'adozione di ulteriori strumenti integrativi

Corato, 31 marzo 2026

L'Amministratore Unico
Avv. Nicola Roberto Toscano